

SENATO DELLA REPUBBLICA

I COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI VIII COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI

AUDIZIONE INFORMALE

ROMA, 7 gennaio 2019

MEMORIA

ANIEF

AS 989

DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135

Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

Elenco delle proposte di modifica agli articoli 10 e 11 del Decreto – Legge 14 dicembre 2018, n. 135

CAPO 1. SEMPLIFICAZIONE RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE, TFA SOSTEGNO

- I. Semplificazione reclutamento docenti e riapertura GAE.
- II. Semplificazione reclutamento docenti e estensione doppio canale a graduatorie d'istituto provinciali .
- III. Semplificazione reclutamento docenti e rinnovo graduatorie di merito del concorso ordinario.
- IV. Semplificazione reclutamento docenti con 36 mesi di servizio.
- V. Semplificazione procedure di assunzioni personale assunto con riserva.
- VI. Semplificazione accesso tfa sostegno, idonei concorsi in sovrannumero.

CAPO 2. SEMPLIFICAZIONE RECLUTAMENTO PERSONALE ATA FF. DSGA

- VII. Semplificazione reclutamento dsga con ammissione prove orali degli ammessi degli ATA FF.
- VIII. Semplificazione reclutamento dsga con ammissione prove scritte degli ammessi degli ATA FF.

CAPO 3. SEMPLIFICAZIONE RECLUTAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI

- IX. Semplificazione reclutamento dirigenti, con corso sanatoria ricorrenti 2011.
- X. Correzione articolo 10 semplificazione concorso dirigenti su anno di formazione e tirocinio.

CAPO 4. SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE DI MOBILITA'

- XI. Semplificazione mobilità docenti su posti al 100%.
- XII. Semplificazione passaggi di ruolo con attivazione corsi abilitanti.

CAPO 5. SEMPLIFICAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E MERITO

- XIII. Semplificazione attribuzione bonus merito personale docente precario.
- XIV. Semplificazione attribuzione card docente a personale ata, educativo e docente precario.

CAPO 6. SALARIO ACCESSORIO SUPPLEMENTI BREVI

- XV. Salario accessorio e RPD e CIA ai supplenti brevi.

Emendamenti ANIEF

CAPO 1.

SEMPLIFICAZIONE RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE, TFA SOSTEGNO

I

Al comma 2 dell'articolo 10, aggiungere il seguente:

All'articolo 1, comma 10-bis della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente testo: *“Con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2019, è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'a. s. 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo.”*

Motivazione [semplificazione delle procedure di reclutamento di tutto il personale abilitato in occasione dell'aggiornamento delle GAE]: Le modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 792 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 relative al nuovo concorso a cattedra e all'abbandono della formazione iniziale universitaria, unite al venire meno delle risorse per il risarcimento relativo all'abuso dei contratti a termine di cui all'articolo 1, comma 132 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e del limite ai contratti a termine di cui all'art. 4-bis della legge 9 agosto 2018, n. 96 in presenza della denuncia all'esame della Commissione UE NIF 4231/2014, **richiedono una semplificazione urgente delle procedure di reclutamento del personale docente in possesso di abilitazione con l'utilizzo appieno del doppio canale di reclutamento attraverso l'inserimento di suddetto personale nelle graduatorie ad esaurimento.** La norma permette anche di reclutare a tempo determinato su tutti quei posti in organico di diritto andati vacanti durante le convocazioni per le immissioni in ruolo disposte nell'ultimo triennio. Per quanto riguarda l'impatto finanziario, **non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica,** in quanto le assunzioni su posti vacanti sono state già autorizzate con apposito decreto ai sensi della normativa vigente o comunque devono essere autorizzate con apposito decreto ai sensi della normativa vigente.

II

Al comma 2 dell'articolo 10, aggiungere il seguente:

All'articolo 399, comma 2, del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, aggiungere il seguente periodo: *“Nel caso in cui la graduatoria permanente sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, si procede all’assunzione dalle graduatorie d’istituto che sono trasformate a partire dall’a. s. 2019/2020 in graduatorie provinciali, anche per il personale sprovvisto di abilitazione che viene confermato nei ruoli dopo il superamento dell’anno di formazione e di prova come disciplinato dall’articolo 1, comma 792 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Conseguentemente all’articolo 17, comma 1 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 dopo le parole “di ciascuna provincia” inserire “e delle graduatorie d’istituto”.*

Motivazione [semplificazione delle procedure di reclutamento del personale docente Delle graduatorie d’istituto con estensione del doppio canale di reclutamento alle suddette graduatorie ma provinciali]: la soppressione del concorso riservato previsto dall’art. 17 del Decreto legislativo n. 59/2017 al personale inserito nella terza fascia delle graduatorie d’istituto con 36 mesi di servizio, sprovvisto di abilitazione, attualmente impegnato per la copertura delle supplenze annuali o al termine delle attività didattiche, richiede una semplificazione urgente delle procedure di reclutamento del personale docente abilitato e non con l’utilizzo del doppio canale di reclutamento attraverso lo scorrimento delle vigenti graduatorie d’istituto da ridefinire per provincia, in assenza di personale abilitato presente nelle graduatorie ad esaurimento. La norma risponde alle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 792 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 del relative al nuovo concorso a cattedra e all’abbandono della formazione iniziale universitaria, al venire meno delle risorse per il risarcimento relativo all’abuso dei contratti a termine di cui all’articolo 1, comma 132 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e del limite ai contratti a termine di cui all’art. 4-bis della legge 9 agosto 2018, n. 96 in presenza della denuncia all’esame della Commissione UE NIF 4231/2014. La norma permette anche di reclutare a tempo determinato su tutti quei posti in organico di diritto andati vacanti durante le convocazioni per le immissioni in ruolo disposte nell’ultimo triennio. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni su posti vacanti sono state già autorizzate con apposito decreto ai sensi della normativa vigente o comunque devono essere autorizzate con apposito decreto ai sensi della normativa vigente.

III

Al comma 2 dell'articolo 10, aggiungere il seguente:

All'articolo 1, comma 603 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire la parola “anno” con “biennio”.

Motivazione [semplificazione delle procedure di reclutamento del personale docente inserito nelle graduatorie di merito del concorso bandito dalla legge n. 107/2015]: in attesa del bando del nuovo concorso ordinario, la norma permettere di semplificare le procedure di reclutamento attraverso lo scorrimento delle vigenti graduatorie di merito in scadenza dell’ultimo concorso ordinario bandito. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni devono essere autorizzate con apposito decreto ai sensi della normativa vigente.

IV

Al comma 2 dell'articolo 10, aggiungere il seguente:

All'articolo 1, comma 792 della legge 31 dicembre 2018, n. 145, lettera o), punto 2, sostituire le parole "10 per cento" con "50 per cento".

Motivazione [semplificazione delle procedure di reclutamento del personale docente con 36 mesi di servizio]: la soppressione del concorso riservato previsto dall'art. 17 del Decreto legislativo n. 59/2017 al personale inserito nella terza fascia delle graduatorie d'istituto con 36 mesi di servizio, sprovvisto di abilitazione, attualmente impegnato per la copertura delle supplenze annuali o al termine delle attività didattiche, richiede una semplificazione urgente delle procedure di reclutamento del personale docente non abilitato attraverso l'estensione della quota di posti riservata. Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni sono già state autorizzate con apposito decreto ai sensi della normativa vigente

V

Al comma 2 dell'articolo 10, aggiungere il seguente:

In relazione alla carenza di personale docente abilitato rispetto alle assunzioni in ruolo disposte nell'ultimo triennio e al fine di garantire la continuità didattica, per il personale docente assunto in ruolo, a seguito di provvedimenti giurisdizionali non definitivi, a seguito di superamento dell'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107 come modificato dall'articolo 1, comma 792 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è disposto lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dall'anno successivo al superamento dell'anno di prova. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche svolti dal predetto personale.

Motivazione [semplificazione delle procedure di reclutamento del personale docente assunto con riserva nei ruoli dopo il superamento dell'anno di prova]: la norma dispone la semplificazione urgente delle procedure di reclutamento del personale docente abilitato o vincitore dell'ultimo concorso ordinario già assunto nei ruoli con riserva e conferma i contratti a tempo indeterminato stipulati con clausola rescissoria per i docenti che abbiano superato l'anno di prova, consentendo la continuità didattica grazie al personale che è stato valutato idoneo all'esercizio della professione. Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni sono state già autorizzate e disposte.

VI

Al comma 2 dell'articolo 10, aggiungere il seguente:

All'articolo 1, comma 792 della legge 31 dicembre 2018, n. 145, lettera f), punto 3, aggiungere le seguenti parole "e per l'accesso in sovrannumero, l'idoneità conseguita a seguito di superamento del concorso ordinario".

Motivazione [semplificazione delle procedure di accesso al TFA sostegno per il personale idoneo al concorso ordinario]: la norma intende semplificare le procedure di accesso in sovrannumero per il personale che ha superato il concorso a cattedra al fine di ricoprire il 32% dei posti assegnati a personale non specializzato.

CAPO 2.
SEMPLIFICAZIONE RECLUTAMENTO PERSONALE ATA FF. DSGA

VII

Al comma 2 dell'articolo 10, aggiungere il seguente:

I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso per direttore dei servizi generali e amministrativi bandito nel 2018 sono ammessi direttamente alle prove orali se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 del Decreto del Ministro dell'Istruzione e della Ricerca del 18 dicembre 2018, n. 863.

Motivazione [semplificazione delle procedure di reclutamento del personale ata facente funzione per 36 mesi negli ultimi otto anni come dsga e ammissione diretta agli orali]: la norma in analogia a quanto già disposto per il concorso docenti nella scuola secondaria, primaria e infanzia, vuole semplificare le procedure di reclutamento del personale già in servizio come ata nei ruoli di facente funzione per il ruolo per cui concorre, anche in risposta alla mancata attivazione negli ultimi otto anni della mobilità prevista per i passaggi verticali al profilo D. Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto ai sensi della normativa vigente.

VIII

Al comma 2 dell'articolo 10, aggiungere il seguente:

I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso per direttore dei servizi generali e amministrativi bandito nel 2018 sono ammessi direttamente alle prove scritte se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 del Decreto del Ministro dell'Istruzione e della Ricerca del 18 dicembre 2018, n. 863.

Motivazione [semplificazione delle procedure di reclutamento del personale ata facente funzione per 36 mesi negli ultimi otto anni come dsga e ammissione diretta agli scritti]: la norma in analogia a quanto già disposto per il concorso docenti nella scuola secondaria, primaria e infanzia, vuole semplificare le procedure di reclutamento del personale già in servizio come ata nei ruoli di facente funzione per il ruolo per cui concorre, anche in risposta alla mancata attivazione negli ultimi otto anni della mobilità prevista per i passaggi verticali al profilo D. Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto ai sensi della normativa vigente.

**CAPO 3.
SEMPLIFICAZIONE RECLUTAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI**

IX

Al comma 2 dell'articolo 10, aggiungere il seguente:

Sono ammessi, altresì, ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui all'articolo 1, comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, i ricorrenti che avevano in corso alla data di approvazione della predetta legge un contenzioso avverso il Decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.

Motivazione [semplificazione delle procedure di reclutamento dei ricorrenti avverso il bando del concorso a dirigente scolastico 2011]: la norma intende semplificare le procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici prevedendo l'ammissione dei ricorrenti avverso il bando di concorso 2011 e dei presidi incaricati a un nuovo corso intensivo per l'immissione nei ruoli di dirigente scolastico per sanare il contenzioso in corso giunto alla Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 88, della legge n. 107/15 e delle successive assunzioni disposte. Le ulteriori risorse finanziarie sono reperite dal fondo della Buona scuola.

X

Alla fine del comma 1 dell'articolo 10, aggiungere il seguente periodo:

Conseguentemente sono abrogate le modifiche disposte dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Motivazione [correzione della norma di semplificazione delle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici]: la norma intende abrogare l'anno di tirocinio e di formazione previsto dalla legge di stabilità 2016 che modifica proprio l'articolo 29 del Decreto legislativo 165/01 di cui si chiede l'applicazione, senza maggiori oneri e confermando i risparmi previsti nel comma successivo.

**CAPO 4.
SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE DI MOBILITA'**

XI

Al comma 2 dell'articolo 10, aggiungere il seguente:

All'articolo 1, comma 796 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere il seguente periodo: *Conseguentemente per la a. s. 2019/2020 è prevista una mobilità straordinaria per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili.*

Motivazione [semplificazione delle procedure di mobilità del personale docente]: la norma intende riproporre una fase straordinaria semplificando le procedure di mobilità del personale docente a seguito dell'abolizione degli ambiti territoriali come già previsto dalla legge 107/15 in virtù della loro introduzione. Non sono previsti nuovi oneri a carico dello Stato.

XII

Al comma 2 dell'articolo 10, aggiungere il seguente:

Al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto della scuola, in relazione a fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e quindi di emergenza di situazioni di soprannumerarietà del personale docente, ovvero in relazione a cambiamenti negli ordinamenti degli studi e nei programmi di insegnamento, sono effettuati corsi di riconversione professionale, aventi, ove necessario, anche valore abilitante. I corsi, a costo zero per lo Stato, sono organizzati dalle Università anche telematiche in convenzione con gli Uffici scolastici regionali, nonché da enti ed organizzazioni esterni ed organismi aventi strutture e tecnologie avanzate. Nei corsi con valore abilitante è comunque garantita nella Commissione la presenza di personale docente universitario e di personale direttivo e docente della scuola ai fini della valutazione finale, nominato dallo stesso Ufficio scolastico regionale. I corsi medesimi si svolgono secondo modalità che ne rendono compatibile la frequenza con la normale prestazione del servizio da parte dei partecipanti, nonché del coordinatore e dei docenti qualora questi ultimi siano stati scelti tra il personale della scuola. Requisito di ammissione ai corsi, di cui al presente articolo, è il possesso del titolo di studio previsto per l'insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi.

Motivazione [correzione della norma di semplificazione delle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici]: l'abolizione del sistema di formazione iniziale degli insegnanti come disposto dalla legge n. 145/18 impone una semplificazione delle procedure per conseguire un'ulteriore abilitazione già prevista nel Decreto legislativo n. 59/17 oggi modificato, al fine di agevolare le procedure di mobilità e di passaggio di ruolo previste già dal Decreto legislativo n. 297/94. I costi sono a carico dei partecipanti e a costo zero per lo Stato e possono svolgersi anche in modalità telematica.

**CAPO 5.
SEMPLIFICAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E MERITO**

XIII

Al comma 2 dell'articolo 10, aggiungere il seguente:

All'articolo 1, comma 128, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la parola "docente", cancellare le parole "di ruolo".

Motivazione [Semplificazione attribuzione bonus merito personale docente precario]: la norma intende semplificare le procedure di attribuzione del bonus merito da parte del dirigente scolastico a tutto il personale docente in servizio della scuola, senza ulteriori costi aggiuntivi per lo Stato.

XIV

Al comma 2 dell'articolo 10, aggiungere il seguente:

All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole "formazione continua dei docenti", aggiungere le parole "di ruolo e precari, e del personale ata ed educativo".

Motivazione [Semplificazione attribuzione card docente a personale ata, educativo e docente precario]: la norma intende semplificare le procedure di attribuzione della card docente a tutto il personale in servizio della scuola, senza ulteriori costi aggiuntivi per lo Stato.

**CAPO 6.
SALARIO ACCESSORIO SUPPLEMENTI BREVI**

XV

Al comma 1 dell'articolo 11, inserire la lettera c):

c) alle risorse da destinare per la corresponsione della retribuzione professionale docenti e del compenso individuale accessorio come determinati nel CCNL 2016/2018 Comparto Istruzione e Ricerca del 9 febbraio 2018, anche al personale con supplenza breve, a partire dall'a. s. 2019/2020, da utilizzare dall'apposita sezione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 1, comma 592 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017.

Motivazione [esclusione del limite del fondo per il salario accessorio anche per la corresponsione della RPD e della CIA ai supplenti brevi]: la norma esclude il limite per la costituzione del fondo per il salario accessorio anche per i supplenti brevi, in osservanza all'ordinanza della Cassazione del 26 luglio 2018. Agli oneri derivanti si provvede attraverso apposita sezione disposta per la valorizzazione della professionalità dei docenti disposta dalla precedente legge di stabilità.